

Ai sigg.ri creditori

Si trasmette in allegato alla presente, per soli fini conoscitivi e senza che la presente determini la decorrenza di alcun termine per eventuali opposizioni non costituendo comunicazione ex art. 97 l.f., verbale dell'udienza di verifica dei crediti del 30 ottobre u.s., relativo ai cronologici 101-600 della procedura in epigrafe, come da precedenti comunicazioni.

Il sig. G.D. terminato l'esame delle suddette domande, ha infatti disposto che:

"rinvia l'esame delle ulteriori domande di insinuazione al passivo all'udienza del 21 dicembre 2020, nella quale verranno trattate le seguenti domande di insinuazione al passivo:

- alle ore 14:30 le domande aventi n. cronologico dal 601 al n. 750;
- alle ore 15:30 le domande aventi n. cronologico dal n. 751 al n. 900;

comunica che l'udienza si svolgerà nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;

avvisa i creditori

- che in relazione alle attuali esigenze di prevenzione epidemiologiche, l'accesso al Tribunale sarà consentito per il solo tempo necessario allo svolgimento della udienza con le modalità operative pubblicate sul sito del Tribunale di Torino;

- che la celebrazione delle udienze avverrà a porte chiuse e, pertanto, non potranno accedere all'aula di udienza coloro che non ne hanno titolo;

invita i creditori e i terzi che intendono partecipare all'adunanza a darne comunicazione il prima possibile, ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della fissata udienza, preferibilmente tramite PEC, ai Commissari Giudiziali (i quali a loro volta informeranno tempestivamente il Giudice), al fine di consentire al Giudice di verificare l'adeguatezza dell'aula al rispetto delle indicazioni di distanziamento prescritte dai Capi degli Uffici ed in vigore al momento della fissata udienza;

segnala sin d'ora che, in caso di inadeguatezza dell'aula disponibile al rispetto (in base al numero di partecipanti) delle indicazioni di distanziamento prescritte ed in vigore al momento della fissata udienza, il Giudice si riserva la facoltà di rinviare l'udienza, anche disponendone eventualmente la trattazione ex art. 95, co 3, l.f., dandone tempestiva comunicazione;

riserva ad ulteriori provvedimenti la calendarizzazione delle udienze successive;

dà atto che lo stato passivo verrà dichiarato esecutivo solamente una volta compiuto l'esame di tutte le domande di insinuazione al passivo proposte tempestivamente;

avvisa i creditori che lo stato passivo potrà essere oggetto di opposizione o di impugnazione solamente dopo che sia stato dichiarato esecutivo".

Distinti saluti.

I commissari straordinari